

Atto 19 aprile 2007, n. 17/07

SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO SULL'ARTICOLO 1, COMMA 298 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)" E SULL'ARTICOLO 1, COMMA 493 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2006)" E SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ALLE COMPONENTI "A" DELLA TARIFFA ELETTRICA

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), nell'esercizio della funzione consultiva e di segnalazione al Parlamento e al Governo nelle materie di propria competenza, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, intende formulare, attraverso la presente segnalazione al Parlamento ed al Governo, le proprie *osservazioni* in merito ai negativi effetti dell'attuazione degli articoli 1, comma 493 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)" e 1, comma 298 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)", nonché proporre a Governo e Parlamento di esentare dall'applicazione l'Iva alle componenti parafiscali, che gravano sull'energia elettrica.

Impatto di alcune disposizioni delle Leggi finanziarie per il 2005 e 2006 sulla tariffa elettrica

Come già segnalato senza esito in precedenza, e precisamente in data 2 dicembre 2004, momento in cui la discussione parlamentare era ancora in corso, da oltre due anni a questa parte, per effetto delle leggi in oggetto, al bilancio dello Stato sono direttamente destinate prestazioni patrimoniali a valere sulla tariffa elettrica, che hanno comportato un accrescimento della tariffa stessa per circa 135 milioni di Euro l'anno.

In dettaglio:

1. Con la legge n. 311/04 (Legge finanziaria 2005) è stato previsto (comma 298) che *“a decorrere dal 1 gennaio 2005 sia assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica MCT (Misure di Compensazione Territoriale) di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-*

legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83”;

2. analogamente, e in aggiunta alla disposizione dell'anno precedente, con la legge n. 266/05 (Legge finanziaria 2006) è stato previsto al comma 493 che, *“a decorrere dall'anno 2006, siano “assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni di euro annui, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica”, come definito al punto 1;*

All'impatto sul consumatore dell'incremento della tariffa (135 milioni di Euro l'anno) va poi sommato quello dell'Iva che, stante la normativa fiscale attuale, viene applicata anche su queste componenti, portando così il totale dell'onere a superare i 150 milioni di Euro annui.

È evidente che le previsioni delle due Leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006, introducono, accanto ad una componente parafiscale (quella degli oneri di sistema), un vero e proprio prelievo di tipo fiscale, poiché prevedono la destinazione di una parte del gettito proveniente dalla tariffa elettrica al generale finanziamento del bilancio dello Stato. Si tratta di un prelievo fiscale di natura sostanzialmente “occulta” poiché non realizzato attraverso un provvedimento di carattere esplicitamente tributario, ma agganciando una parte del gettito dovuto al bilancio ad un prelievo di altra natura. A ciò si aggiunga che la destinazione a finalità generali di fondi raccolti a valere su tariffe elettriche, che per loro stessa natura non incidono sulla totalità dei cittadini, sembrano configurare una violazione dei canoni di costituzionalità generale in materia tributaria (rispetto dei principi di generalità e progressività).

Alla scrivente Autorità, pare quindi necessario prevedere l'abrogazione dell'articolo 1, comma 298 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)" e dell'articolo 1, comma 493 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)"

Esenzione dell'applicazione dell'Iva sulle componenti parafiscali della tariffa elettrica

Gli “oneri generali di sistema”, tra i quali le già citate componenti tariffarie “MCT” e “A2”, sono prestazioni patrimoniali imposte per l'acquisizione di mezzi economici destinati a specifiche finalità. Tali finalità sono tassativamente definite da norme primarie, ed in particolare dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico”. Essa:

- individua un numero assai ristretto di oneri di sistema e per la precisione quattro: costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dimesse e alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare (*decommissioning*); costi per attività

- finalizzate all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico (ricerca); condizioni tariffarie favorevoli per forniture di energia elettrica a particolari soggetti (industriali energivori); reintegrazione dei cosiddetti "costi arenati" (*stranded costs*) a suo tempo sostenuti dal monopolista;
- stabilisce una precisa procedura per l'imposizione di nuovi oneri di sistema attraverso l'articolo 3, comma 5, che così detta: "al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico".

La natura parafiscale di tali oneri, ovvero il fatto che essi non sono direttamente riconducibili ad una prestazione, rende evidente l'anomalia di assoggettarli all'imposta sul valore aggiunto, che incide peraltro in maniera molto consistente sui costi per gli utenti finali, con un impatto complessivo di circa 670 M€ l'anno. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che ha più volte richiamato l'attenzione del legislatore sulla questione, ribadisce la possibilità e l'opportunità di mitigare l'impatto dei costi dell'energia attraverso l'esenzione degli oneri di sistema dall'applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto.

19 aprile 2007

Il Presidente: Alessandro Ortis